

SaronnoNews

Nuova ordinanza della Regione Lombardia: si possono occupare tutti i posti sui mezzi pubblici

Stefania Radman · Friday, July 31st, 2020

Il presidente Attilio Fontana ha firmato nel pomeriggio del 31 luglio una nuova Ordinanza, la numero 590, le cui disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.

Le principali novità riguardano il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. **Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere.** I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato. Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno.

Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.

L'Ordinanza, inoltre, introduce indicazioni anche per la **partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi.** Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da **garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti,** considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie. È consentito **un massimo di 350 presenti;** per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l'obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.

Nei luoghi all'aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l'attività viene svolta.

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le

persone che interagiscono con loro (come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020).

Non è obbligatorio l'uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l'obbligo di **indossare la mascherina alla fine dell'attività stessa** e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

Sono inoltre confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l'app "AllertaLom" e compilare il questionario "CercaCovid".

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda [al sito internet dedicato](#)

IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA 590 DEL 31 LUGLIO

This entry was posted on Friday, July 31st, 2020 at 7:31 pm and is filed under
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.